



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI RAVENNA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021

Publicato sul portale www.omceo-ra.it e
approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 21 gennaio 2019
e con presa d'atto del Consiglio Direttivo del febbraio 2018 per le parti tempestivamente
modificate entro il 31 gennaio 2019
(AGGIORNAMENTO ANNO 2019)

PRESENTAZIONE

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT 2019-2021 che, come previsto dalle modifiche del D.lgs 97/2016 è un unico programma con una sezione distinta, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

SOMMARIO

SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (Aggiornamento 2017)	5
1. INTRODUZIONE	6
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.....	8
1.2. Obiettivi	9
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione	9
1.4. Destinatari del Piano.....	9
1.5. Obbligatorietà.....	9
2. QUADRO NORMATIVO	10
3. ELENCO DEI REATI.....	10
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.....	10
4.1. <i>Pianificazione</i>	11
4.2. <i>Analisi dei rischi</i>	11
4.3. <i>Progettazione del sistema di trattamento del rischio</i>	12
4.4. <i>Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</i>	12
4.5. <i>Monitoraggio</i>	12
5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE	13
5.1. <i>Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI</i>	13
5.2. <i>Il codice etico ed il codice di comportamento</i>	13
6. IL WHISTLEBLOWING.....	14
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.....	14
7.1. <i>La rotazione del personale</i>	15

8.	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15
9.	ALTRE INIZIATIVE	16
9.1.	Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione	16
9.2.	Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	16
9.3.	Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	17
9.4.	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	17
9.5.	Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici	18
9.6.	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	18
9.7.	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	18
9.8.	Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa	18
10.	PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI e ULTERIORI AREE DI RISCHIO PER GLI ORDINI (MAPPATURA 2016 + AREE DI RISCHIO EX DELIB. ANAC. 831/2016).....	19
10.1.	Aree a rischio	19
10.2.	Modalità di valutazione delle aree di rischio	20
10.2.1.	Area acquisizione e progressione del personale (1).....	21
10.2.2.	Area affidamento di lavori, servizi e forniture (2).....	21
10.2.3.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (3)	21
10.2.4.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (4)	21
10.2.5.	Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi mappatura)	21
10.3.	Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi	22
10.3.1.	Area acquisizione e progressione del personale.....	22
10.3.2.	Area affidamento di lavori, servizi e forniture.....	22
10.3.3.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario	22
10.3.4.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	23
10.3.5.	Altre attività soggette a rischio	23
	SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2017-2019 (Aggiornamento anno 2017)	26
	INTRODUZIONE.....	27

1. FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'ORDINE.....	27
1.1. Articolazione degli uffici – Non ci sono variazioni rispetto al 2016.....	28
2. LE PRINCIPALI NOVITA'.....	28
2.1. Processo di attuazione del Programma	29
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....	29
3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma	29
3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell' ORDINE	30
3.3. Il Responsabile della Trasparenza	30
4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (non ci sono variazioni rispetto al triennio precedente)	31
4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa.....	31
4.2. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Piano.....	36

SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (Aggiornamento 2019)

1. INTRODUZIONE

Questo aggiornamento a scorrimento del piano Il PTPC **dell' Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Ravenna** relativo al **2019** è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 (che disegna un complesso di iniziative e di adempimenti a carico delle P.A. e degli Enti Pubblici di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001) e nel Piano Nazionale Anticorruzione come modificato per l'anno 2016 tenendo conto del successivo piano del 2017 (PNA ANAC 2016 e PNA ANAC 2017 – **Importanti in quanto ci si riferisce agli Ordini professionali**) e al piano definitivo approvato per il 2018 con delibera **1074 del 21 novembre 2018**. I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute in tali PNA, ove applicabili, e tenendo conto contemporaneamente delle “Prime linee Guida” deliberate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (vedi Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016) oltre che delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui il personale in servizio e gli Organi di indirizzo politico sono tra i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013), di ciclo della *performance* (d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi nn. 135/2012 e 125/2013), nonché le suddette modifiche di cui al D.lgs 97/2016, facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso, l'Ordine intende continuare anche nel **2019** ad aggiornare nell'elaborazione un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nel nuovo piano ora unificato, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei, tutto ciò considerando che la legge n.190/2012 prevede, in materia di prevenzione della corruzione, specifiche strategie che, sostanzialmente, si articolano su due livelli: a livello nazionale, attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, dapprima in data 11 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (ex C.I.V.I.T.) e da un aggiornamento ad esso attraverso le Determine annuali, (vedi in proposito la Determina 831 del 3 agosto 2016 e seguenti) - a livello decentrato, attraverso l'elaborazione, da parte di ciascun soggetto la cui attività sia finalizzata alla cura del pubblico interesse, di un proprio specifico Piano Triennale (di seguito, PTCPT), sulla base delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione. Il PTPC, secondo l'art. 1, comma 5, della l. n. 190/2012, deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio sia di corruzione che di malamministrazione ed indicare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.

Si ribadisce pertanto l'obiettivo di limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

Si elenca per memoria cosa disciplina la legge n. 190/2012:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle PA centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

Si preferisce ribadire che la *mission* sostanziale della l.190 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata azione amministrativa e perciò essa rilancia il principio di legalità, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, al di là di qualsiasi interesse privato. In poche parole si considera la separazione fra interesse privato e *res publica*.

Per memoria si elencano i decreti attuativi adottati a seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 190/2012:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

Si ribadisce il fatto che il concetto di “corruzione nella p.a.” assunto dalla l. 190 e precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA), risulta ampio e va ben oltre quello penalistico.

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, perciò, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da abbracciare non solo l’intera gamma dei delitti contro la PA/ente pubblico disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite o l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Vi rientrano quindi anche situazioni di “*maladministration*”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti. In sintesi, va sottolineato che dalle nuove disposizioni legislative si evince una nozione estesa di “corruzione nella pubblica amministrazione/ente” che, oltre ad essere ben più ampia di quella penalistica, stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull’efficienza e sull’efficacia oltre che sulla correttezza dell’amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un “malfunzionamento”.

Per attuare quanto sopra, la legge n. 190/2012 impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla “corruzione” in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l’elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Vedi sempre Determina n. 831/2016).

Il PTPCT rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e consiste in una pianificazione di attività/misure di prevenzione del rischio corruttivo di carattere prettamente amministrativo/organizzativo. Tale pianificazione ha richiesto una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, è consistita nell’esaminare sia l’organizzazione che soprattutto le competenze dell’ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Basandosi sull’analisi dei processi decisionali di competenza dell’ente (analisi che richiede l’individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione alla maggiore o minore discrezionalità del processo o fase) il PTPC pianifica misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio, individuando i responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e i tempi per l’attuazione della stessa.

Dal punto di vista soggettivo, ANAC, nei suoi atti, ha più volte affermato che la *ratio* sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, siano controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgano di risorse pubbliche o comunque svolgano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Come già ribadito nel PTPCT del 2015 la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto “applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”. Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono “predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013”.

(Vedi anche Sentenza finale del TAR Lazio n. 11392/2015 del 24 settembre 2015).

Pur permanendo specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione per gli Ordini professionali, L’OMCEO Ravenna, sulla base degli indirizzi di coordinamento di FNOMCEO e soprattutto attraverso il Tavolo Tecnico del cosiddetto “Progetto Venezia (vedi oltre) ha dato l’avvio, di anno in anno sempre in maniera più sostanziale, all’applicazione della normativa, attraverso steps successivi e gradualmente all’aggiornamento degli

adempimenti previsti. **Come noto più che il PNA 2017, è il PNA 2016 predisposto dall’Autorità che contiene adempimenti specifici per gli Ordini professionali;** si fa presente comunque che l’assenza al tavolo tecnico dell’ANAC di referenti FNOMCEO fino al 2016 ha avuto come risultato il mantenimento di alcune criticità peculiari che si sono risolte in parte nel 2017, visto che ora anche FNOMCEO ha richiesto di fare parte di detta piattaforma. Permangono in ogni caso difficoltà legate alle ridotte realtà organizzative e dimensionali, alla assenza al suo interno di posizioni di livello dirigenziale, alla carenza di personale e alla mancanza delle risorse strumentali necessarie nonché nella circostanza di assenza di risorse erariali. **Il PNA 2018 non dà specifiche direttive per gli Ordini professionali, ma evidenzia che le pubbliche amministrazioni sono tenute a individuare le misure più appropriate e le modalità più idonee per attuare e declinare le misure indicate nel PNA e altri presidi ritenuti utili per la prevenzione della corruzione. (Vedi parte generale pag. 2 PNA 2018)**

La predisposizione del PTPCT, che si è articolata in 4 fasi infra descritte, ha avuto inizio con la conferma della figura del RPCT in esecuzione dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e successive modifiche (**individuato nella figura del Consigliere Dottor Sandro Vasina, vedi deliberazione del 23 gennaio 2017 e e lettera di incarico**). Egli ha il compito di sviluppare le azioni di prevenzione e contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza.

Si ricordano le quattro fasi che hanno caratterizzato il progetto sono:

1. Aggiornamento relativo alla Pianificazione;
2. Analisi dei rischi di corruzione;
3. Aggiornamento della progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Anche quest’anno nell’aggiornamento dell’elaborazione del PTPCT sono stati coinvolti attori interni ed esterni all’Ordine e si è considerato di recepire dati sulla situazione ambientale esterna ed interna In particolare:

- ✓ Per la parte interna: tutti i settori in cui si articola l’Ordine che, come sappiamo, essendo un ente pubblico di piccole dimensioni è caratterizzato dalla Unione in pochissime figure dei settori tipici della pubblica **amministrazione (Segreteria generale - Direzione e Affari generali, legali e legislativi - Settore Personale - Settore Amministrazione, contabilità e contratti - Ufficio Odontoiatri - Procedimenti disciplinari, conciliazioni e vertenze - Settore aggiornamento e formazione - Ausilio per la previdenza medica e odontoiatrica – Settore comunicazione e portale web) e da un alto grado di flessibilità gestione.**
- ✓ Per la parte esterna: **esperti legali, commerciali e tributari** (commercialisti)

Gli strumenti utilizzati sono stati incontri, consultazioni tramite posta elettronica, consultazioni telefoniche.

Per l’analisi della situazione esterna si rimanda alla relazione sull’Inaugurazione dell’anno giudiziario per il 2019 presentata il 26 gennaio 2019 dal procuratore generale della Corte d’appello di Bologna, che ha sviluppato un quadro esaustivo per ogni provincia del territorio, Dr. Ignazio De Francisci.

Per quanto riguarda la situazione “ambientale” interna all’Ente, nonostante una attenta analisi non si riscontrano fatti o accadimenti riconducibili anche parzialmente a fenomeni corruttivi o di illegalità, stante le dimensioni dell’Ente e le sue attribuzioni istituzionali e soprattutto per il fatto che viene amministrato un bilancio con minime dotazioni finanziarie quasi tutte destinate alle spese fisse incompressibili per loro natura e in generale una ferma cultura della legalità a tutti i livelli.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine, ha validità triennale e potrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. L’aggiornamento annuale del PTPCT potrà essere determinato dall’eventuale mutamento della normativa o dall’emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT, anche dovuti a modifiche legislative delle competenze della Ordine. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al piano qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre

l'idoneità del Piano a prevenire il rischio o limitarne la sua efficace attuazione. Si ricorda che a partire dall'anno 2016 e in riferimento pertanto al triennio precedente 2016-2018 in avanti, viste le delibere del Consiglio direttivo nel 2015 relative all'incarico dato ad una consulente esperta in materia di Anticorruzione e Trasparenza, e al Gruppo di lavoro c.d. "Venezia" che ha dato un contributo allo studio di tale materia (Gruppo di lavoro formato dagli Ordini OMCEO di: Belluno, Brescia, Lecco, Padova, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Treviso, Trieste, Venezia, e l'Ordine Psicologi Veneto) si è posta l'attenzione ad una specifica mappatura dei processi più consona all'Ente.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell' Ordine di una corretta e trasparente gestione delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. Il PTPC è inoltre finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l' Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni anche a sviluppare la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determina un danno per l' Ordine, ente ausiliario dello Stato.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Anche il 2019, allo scopo di conferire al PTPCT una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, è stata confermata la struttura già posta in essere dai piani precedenti, con le modifiche apportate in virtù di una consapevole mappatura come indicato in premessa nonché le novità indicate nel PNA 2016, visto che il PNA 2017 e PNA 2018 non portano sostanziali modifiche alle peculiarità dell'ente:

- 1) Una parte generale, che comprende:
 - a) L'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - b) L'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
 - c) La descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - d) L'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
 - e) i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
 - a) I processi, i sub-processi e le attività a rischio;
 - b) I reati ipotizzabili in via potenziale;
 - c) Il livello di esposizione al rischio;
 - d) Le misure di prevenzione, con l'indicazione di obiettivi e tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati confermati i destinatari del PTPCT 2014 ,2015, 2016, 2017 2018 e quindi anche 2019:

- a) **il Presidente;**
- b) il personale dell' Ordine;
- c) i componenti del Consiglio direttivo e delle Commissioni Mediche e Odontoiatriche;
- d) i revisori dei conti;
- e) i componenti dei gruppi di lavoro;
- f) i consulenti;
- g) i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.5. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel p.1.4 di osservare scrupolosamente norme e disposizioni del Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro di norme, anche se non esaustivo, definisce il complesso delle regole seguite nella stesura del PTPCT. Va segnalato che fonte normativa è considerata altresì la produzione di ANAC (e prima ancora di CIVIT e del DFP), in particolare, il PNA aggiornato. L'Ordine provvederà, per quanto possibile, all'applicazione di ogni altro documento prodotto da ANAC (determine, delibere, pareri del Presidente, etc,) che seguiranno dopo il 31.01.2019. Inoltre, applicherà la serie di decreti delegati di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. "Legge Madia") sulla base anche delle linee guida FNOMCEO. Si riportano per memoria:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.265 13.11.2012;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.
- Decreto legislativo 97/2016 e in ogni caso la normativa specifica di riferimento consultata dal sito ANAC www.anticorruzione.it alla voce Atti generali/Riferimenti normativi aggiornata

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPCT è redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Si è fatto il riferimento anche per questo aggiornamento del 2019 ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe concretizzarsi una distorsione delle finalità istituzionali dell'ente. L'attenzione si è focalizzata sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione;*
2. *Analisi dei rischi;*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
4. *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

4.1. Pianificazione

Nella fase di pianificazione visti i settori individuati nel 1° piano 2014, essi sono stati aggiornati nella predisposizione dei seguenti e hanno subito un ulteriore aggiornamento nel corso del 2018. Pertanto l'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le attribuzioni dell'Ordine sono stati per il 2019 ribaditi i **settori/uffici in cui è articolata:**

- **Area giuridico legislativa e deontologica relativa ai procedimenti disciplinari;**
- **Area contabile e gestionale;**
- **Area amministrativa e organizzativa;**

Si rammenta che le dimensioni dell'Ordine non permettono una netta distinzione delle aree; L'Omceo di Ravenna, come noto, è caratterizzato da procedure flessibili e da una relativa, seppur modesta, conoscenza dei flussi informativi delle varie aree da parte di tutto il personale. Il responsabile di ciascuna delle aree (Vale a dire gli Organi istituzionali, in quanto non sono presenti figure dirigenziali) è stato coinvolto nell'analisi del rischio.

Dall'analisi dei rischi di corruzione svolta negli anni precedenti e considerando il successivo controllo della definizione del quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, si evince che si possono ampiamente confermare le aree che seguono, con riferimento sia ai *processi istituzionali* (che riguardano le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti) che a quelli *di supporto* (che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni).

La tabella seguente riporta le sezioni degli anni precedenti, per ciascuna delle 3 aree individuate i relativi processi.

Area giuridico legislativa	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza
Area contabile e gestionale	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza
Area amministrativa e organizzativa	Attività di indirizzo Attività consultiva Attività di vigilanza

4.2. Analisi dei rischi

Vista la variazione della Pianificazione svolta nel 2016 e la conseguente modifica dell'analisi dei rischi nel 2017, aggiornata sempre nel corso dell'anno precedente, per il 2019 si confermano tali attività, articolate nell'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi. Ciò ha consentito una migliorata individuazione dei rischi e una loro valutazione. Per rendere comunque omogeneo il piano di anno in anno Riportiamo qui di seguito i valori:

In particolare sono stati considerati il fattore della c.d. **“discrezionalità del processo”**, dando i seguenti valori:

-	Attività VINCOLATA	- 1
-	Attività PARZIALMENTE VINCOLATA	- 2
-	Attività con DISCREZIONALITA' BASSA	- 3
-	Attività con DISCREZIONALITA' MEDIA	- 4
-	Attività con DISCREZIONALITA' ALTA	- 5

4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione implementato prevede:

1. misure di carattere generale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale, rimasta invariata dagli anni precedenti, è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato un confronto con la stesura del PTPC dal 2014 al 2018 ritenendo di presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione un aggiornamento per ora caratterizzato da modifiche non più sostanziali come per gli anni precedenti, tenendo conto delle direttive date al Convegno FNOMCEO del dicembre 2016 in materia di Anticorruzione e Trasparenza, e della consulenza in materia da parte dell'esperto incaricato dal Consiglio direttivo nell'ambito del progetto di studio c.d. "Gruppo di Lavoro Venezia", già citato, di cui OMCEO Ravenna ha fatto parte e degli incontri promossi nel settembre 2017 sempre da FNOMCEO.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'Ordine anche per il 2019 è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel paragrafo 7 LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.

4.5. Monitoraggio

Il monitoraggio, per quanto compatibile viste le risorse dell'Ente, sarà condotto su base annuale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio dovrebbero rientrare per il 2019:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il RPC riferirà al Consiglio direttivo dell'Ordine sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate se adottate in tempo.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno (vedi proroghe al 31 gennaio 2019), secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale dell'Autorità e pubblicata sul sito istituzionale.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Va ribadito che il RPC ha svolto l'analisi del contesto esterno ed interno all'Ordine, al fine di ottimizzare la presente pianificazione, secondo le indicazioni rese da ANAC con la Determina n. 12/2015 e successive (suo aggiornamento per l'anno 2016, anno cruciale e i seguenti meno significativi).

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) Le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Ordine;
- b) L'informatizzazione dei processi;
- c) L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) Il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) Il codice etico e il codice di comportamento;
- f) La formazione e la comunicazione del Piano.

5.1. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata e confermata per l'anno 2019 al nuovo Responsabile della Trasparenza, **individuato nel Consigliere dell'Ordine, Dottor Sandro Vasina**, come sopra riportato. Come prevede la legge il piano sulla Trasparenza e parte integrante del presente documento. Nei termini di legge il PTPCT è pubblicato sul sito Internet, che sarà aggiornato per permettere di rientrare nei parametri della "Bussola della Trasparenza".

5.2. Il codice etico ed il codice di comportamento

Si riportano per memoria anche per l'anno 2019 i riferimenti normativi:

- Art. 54, D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge n.190/2012;
- D.P.R. 62/2013

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "di disposizioni di comportamento" in quanto compatibili con le disposizioni speciali e la loro violazione determina responsabilità disciplinare per violazione del contratto di lavoro. Pertanto, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

In data 13 maggio 2013 il Consiglio direttivo, con propria deliberazione ha approvato una prima stesura del Codice di Comportamento dei dipendenti. (Dal gruppo di lavoro "Progetto Venezia è poi scaturito un Codice più appropriato e aggiornato, pubblicato nel 2016.) Non sono state necessarie modifiche per il 2019

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

6. IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui la Ordine dovrà avvalersi nei termini di legge per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente. (Per l'anno 2019 non sono previste variazioni al riguardo)

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce come prevede la legge una delle componenti del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare periodicamente **un congruo numero di ore sulla base degli indirizzi previsti dall'organismo centrale (FNOMCEO - mediamente 8 ore)** di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- **Contratti e gestione degli appalti:**

L'Ordine farà in modo che al personale vengano di volta in volta erogate attività di formazione sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da

attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale dei settori Contratti e Amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.

- **Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio**

L'Ordine ha previsto nel corso degli anni di vigenza della legge e continuerà a prevedere la formazione del personale su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione. Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, si prevedono note informative generali affinché tutti gli attori coinvolti prendano visione del PTPC nel sito web – sezione Trasparenza.

- **Codice di comportamento dei dipendenti.**

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per l'Ordine, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti. Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente" ne vengano a conoscenza quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione. (Per l'anno 2019 vedi modifiche in grigio).

7.1. La rotazione del personale

Riferimenti normativi:

- Art. 1 comma 4, lett. e); comma 5, lett. b); comma 10, lett. b) della Legge 190/2012;
- Art. 16, comma 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001.

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura, il numero dei dipendenti e il loro diverso grado previsto dalla pianta organica. Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano far aumentare l'incidenza di reati connessi alla corruzione; **come già accennato inoltre proprio le ridotte dimensioni dell'Ente comportano una flessibilità delle procedure e un certo grado di conoscenza dei processi gestionali di ogni area da parte di tutti.** (Per l'anno 2019 non ci sono variazioni al riguardo)

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La nota figura del RPCT, la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 e, viste le modifiche inserite dal Dlgs 97/2016, dal nuovo PNA 2016 e le linee guida relative, l'Ordine ha provveduto ad identificare con deliberazione del 23 gennaio 2017 il nuovo Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza nella figura **del Consigliere Dottor Sandro Vasina, tutt'ora in carica.** Le nuove indicazioni ANAC, le ridotte dimensioni organizzative dell'Ordine, la mancanza di figure dirigenziali e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" consentono all'Ordine di designare quale RPCT un soggetto privo di responsabilità dirette decisionali e gestionali nelle aree a rischio all'interno del Consiglio direttivo.

La durata dell'incarico di RPCT, di norma per l'Ordine coincidente con la legislatura triennale ordinistica di anni tre, si intende a tutto il 31 dicembre 2020, salvo mancata rielezione o modifiche delle leggi istitutive. Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 e succ. modifiche.

9. ALTRE INIZIATIVE

9.1. **Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono, a titolo non esaustivo, i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
- Commi 21, 22, 23, 24, 25 dell'art. 1 della Legge n.190/2012

Anche per l'anno 2019 l'Ordine, considerata la propria organizzazione interna, si impegna a limitare il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati. A tal fine verrà data immediata pubblicità, sul sito istituzionale dell'Ordine, della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'Ordine stessa.

9.2. **Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.**

Il D. Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190" ha disciplinato:

- a) Particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) Situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) Ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'Ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal D.Lgs. n.39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art.20 d.lgs. n.39/2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art.17 del già citato D.Lgs. n.39/2013. Mentre ai sensi del successivo art.18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. I Capi V e VI sempre del D.Lgs n.39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, l'incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art.19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del D.P.R. n.445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Gli adempimenti precedenti, compresa la verifica che negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause ostative al conferimento o di incompatibilità, sono verificati dall'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le disposizioni precedenti si applicano nelle parti compatibili con l'organizzazione dell'Ordine.

9.3. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n.165 del 2001, l'Ente verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, decreto legislativo n.165/2001.

9.4. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, e successive modifiche l'Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- All'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- All'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n.39 del 2013;
- All'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art.35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- All'entrata in vigore dei citati artt.3 e 35bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 D.Lgs. n.39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- Applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n.39 del 2013,

- Provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art.17 del D.Lgs. n.39. L'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

L'amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a :

- Effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni in caso di esito positivo del controllo;
- Inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- Adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

9.5. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il codice di comportamento del personale. Tale codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte a evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

9.6. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 10 PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

9.7. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 10 PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

9.8. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con l'individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'art.1, comma 10, lettera a della legge n.190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione, su sua richiesta si può avvalere **dell'ausilio del personale dell'Ordine, al fine di una congrua vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano. L'attuazione di tale processo per il triennio 2019-2021 avverrà in maniera graduale dopo lo studio previsto.** Ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge n.190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione. **(Anche per quest'anno la relazione è prorogata al 31.01.2019)**

10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI e ULTERIORI AREE DI RISCHIO PER GLI ORDINI (MAPPATURA 2016 + AREE DI RISCHIO EX DELIB. ANAC. 831/2016)

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati talvolta ulteriormente suddivisi in attività. La suddivisione dei sub-processi in attività è avvenuta in tutti quei casi in cui all'interno del sub processo sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, pertanto, si è ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto della Ordine, in questa versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA: personale e affidamento di lavori, servizi e forniture nonché ad altre aree, caratterizzanti l'attività dell'Ordine. Come già più volte ribadito, l'anno 2016 è stato caratterizzato dalla creazione di una nuova mappatura aggiornata, scaturita dall'elaborazione svolta nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro del Progetto Venezia; con tale attività non si è creata l'omogeneità di mappature fra gli Ordini aderenti, ma si sono voluti dettare criteri standardizzati e oggettivi affinché ogni mappatura fosse autonoma e caratterizzante i processi di ogni singolo Ordine, l'uno diverso dall'altro e per dimensioni, per indirizzi politici e amministrativi. Di fatto tale mappatura ha anticipato in parte l'indicazione ANAC delle aree di rischio specifiche, le quali ben individuate nel corso del 2017 si è provveduto ad aggiornarle e fanno parte integrante di questo piano aggiornato già dal 2018; **si provvederà ad aggiornarla se si riterrà necessario nel corso del 2019.**

10.1. Aree a rischio

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che devono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente. La metodologia utilizzata dall'amministrazione per effettuare la valutazione del rischio deve essere indicata e risultare in maniera chiara nel PTPCT.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'Ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione.

All'interno della Ordine, nei piani precedenti erano state individuate in concreto le seguenti aree di rischio, le quali **per l'anno 2019** possono ritenersi invariate:

- Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006;
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Processi relativi all'Attività istituzionale e peculiare degli Organi e Organismi consiliari
- Processi finalizzati alla gestione dell'amministrazione e contabilità
- Processi finalizzati alla gestione dell'amministrazione e tenuta dell'Albo
- Processi finalizzati alla gestione delle procedure disciplinari a carico degli iscritti
- Processi finalizzati alla gestione e al controllo dell'Educazione Continua in Medicina

10.2. **Modalità di valutazione delle aree di rischio**

Per la valutazione delle aree di rischio ci si è ispirati alla metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Come si noterà il grado di rischio era stato valutato diversamente dai piani precedenti e a partire dal 2018 e anche per il 2019 si perseguirà. Sulla base di tale metodologia sono emerse per ciascuna area/sotto-area le valutazioni riportate nella tabelle sottostanti.

Si ricorda che per ciascun rischio catalogato abbiamo stimato il valore delle probabilità; tale stima tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Ente per ridurre la probabilità del rischio. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Abbiamo poi dato un valore alla discrezionalità del processo (vedi sopra) L'impatto si misura in termini di impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. (per l'anno 2019 non ci sono variazioni relative ai gradi e modalità di valutazione delle aree di rischio)

Grado di probabilità: P

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Grado di discrezionalità: D

1= Attività VINCOLATA

2= Attività PARZIALMENTE VINCOLATA

3= Attività con DISCREZIONALITA' BASSA

4= Attività con DISCREZIONALITA' MEDIA

5= Attività con DISCREZIONALITA' ALTA

Grado di rischio: R

Si moltiplica il grado di probabilità per il grado di discrezionalità:

$$R = P \times D$$

Si avrà uno spread di valori da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

PONDERAZIONE DEI RISCHI

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 15 a 25 rischio alto

10.2.1. Area acquisizione e progressione del personale (1)

1. 1a – Stesura pianta organica
2. 1b – Procedure di selezione del personale
3. 1c – Progressioni di carriera
4. 1d – contrattazione decentrata
5. 1e – procedure disciplinari
6. 1f – Conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi del l. 165/2001

10.2.2. Area affidamento di lavori, servizi e forniture (2)

- 1) 2a – Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- 2) 2b – Definizione dello strumento per l'affidamento
- 3) 2c – Redazione documentazione per la richiesta di preventivi (appalti sotto soglia)
- 4) 2d – Requisiti di partecipazione – DURC
- 5) 2e – Definizione di criteri per la valutazione delle offerte
- 6) 2f – Procedure negoziate – art. 57 Cod. “tre preventivi”
- 7) 2g – Affidamenti diretti o in economia ove possibili, art. 121 e segg – “sotto soglia”
- 8) 2h – Utilizzo di rimedi per la risoluzione di controversie nei contratti
- 9) 2i – Conferimento di incarichi di consulenza professionale

10.2.3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (3)

1. 3a – Patrocini
2. 3b – Revisione e aggiornamento dell'albo o degli elenchi speciali

10.2.4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (4)

1. 4a – Contributi finanziari ad enti, e altri organismi privati o pubblici

10.2.5. Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi mappatura)

Nella formulazione del piano precedente 2016-2018 si erano qui riunite le aree di rischio relative alle attività peculiari dell'Ordine; come si specificava nella tabella della mappatura, le attività ordinarie previste dalla legge istitutiva degli Ordini e dal relativo regolamento (DLCPS n. 233/1946 e DPR 221/1950), erano state parcellizzate e standardizzate, il processo era stato diviso per individuare in ogni fase il rischio specifico; si considerava questa macro-area come strumento da poter ampliare e rendere flessibile per i piani degli anni futuri, qualora si ravvisasse la necessità di incorporare altri processi a rischio. Le aree fin allora censite erano:

5 – Attività istituzionali e peculiari degli Organi e organismi consiliari

6 – Amministrazione e contabilità

7 – Amministrazione e gestione Albi

8 – Procedure disciplinari a carico degli iscritti

9 – Gestione eventi ECM

Come noto, con delibera n.831/2016 l'Autorità aveva approvato il PNA del 2016, dedicando una sezione in modo specifico a Ordini e Collegi Professionali.

In particolare, l'Autorità aveva individuato a titolo esemplificativo 3 ulteriori aree di rischio specifiche:

9 bis- **formazione professionale continua (già previsto nella mappatura precedente)**

10- **rilascio di pareri di congruità**

11- **indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'Ordine. Di seguito si riportano i contenuti esposti dal PNA e la descrizione delle misure che dovranno essere adottate dal Consiglio direttivo; **segue la modifica della mappatura, nella quale sono stati già inseriti i punti 10 e 11 entro il 31.01.2018 (vedi par. 10.4).**

10.3. Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. Per le misure di prevenzione da adottare, **vedi tabella generale della mappatura dei rischi (le misure si intendono invariate per l'anno 2019 – qui si riportano per memoria - , considerate le modifiche effettuate già nel 2018 come descritto)**

10.3.1. Area acquisizione e progressione del personale

Oltre alle misure di prevenzione specifiche indicate nella tabella della mappatura, si considera in generale per tutti i sotto-processi la seguente attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Esclusione dalle commissioni di concorso per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo **PEC dell'Ordine: segreteria.ra@pec.omceo.it**

10.3.2. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Oltre alle misure di prevenzione specifiche indicate nella tabella della mappatura, si considera in generale per tutti i sottoprocessi di questa area le seguenti attività di controllo e di verifica dell'attuazione delle misure:

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo **PEC dell'Ordine: segreteria.ra@pec.omceo.it**
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Esclusione dalle commesse, appalti o preventivi per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal codice penale, fallimento, regolarità dei contratti di lavoro, dei contributi previdenziali ecc.: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art.46 D.P.R. n.445 del 2000 (art.20 d.lgs. n.39 del 2013)
- Monitoraggio degli affidamenti diretti

10.3.3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario

Oltre alle misure di prevenzione specifiche indicate nella tabella della mappatura, si considera in generale per tutti i sottoprocessi di questa area le seguenti attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo **PEC dell'Ordine: segreteria.ra@pec.omceo.it**

10.3.4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Oltre alle misure di prevenzione specifiche indicate nella tabella della mappatura, si considera in generale per tutti i sottoprocessi di questa area le seguenti attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo **PEC dell'Ordine: segreteria.ra@pec.omceo.it**

10.3.5. Altre attività soggette a rischio

Oltre alle misure di prevenzione specifiche indicate nella tabella della mappatura, si considera in generale per tutti i sotto-processi di questa macro-area le seguenti attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure, oltreché un costante riferimento ai regolamenti anche interni dell'Ordine:

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo: **PEC dell'Ordine: segreteria.ra@pec.omceo.it**

Segue tabella della mappatura completa dei processi, divisa per:

Aree di rischio

Descrizione del rischio

Grado di probabilità

Grado di discrezionalità

Descrizione del grado di discrezionalità (da vincolata a discrezionale)

Grado di rischio

Misure di prevenzione

Responsabili del processo

10.4 Ulteriori aree di rischio specifiche degli Ordini professionali (DELIBERA DELL'AUTORITA' N. 831/2016)

Come già indicato nei piani precedenti, con delibera n.831/2016 l'Autorità ha approvato il PNA del 2016, dedicando una sezione in modo specifico a Ordini e Collegi Professionali, mentre il PNA del 2017 e anche quello del 2018 non ci sono variazioni significative per gli Ordini.

In particolare, l'Autorità ha individuato a titolo esemplificativo 3 ulteriori aree di rischio specifiche:

- formazione professionale continua
- rilascio di pareri di congruità
- indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dei singoli Ordini.

Di seguito si riportano i contenuti esposti dal PNA e le misure adottate o da adottare dal Consiglio dell'Ordine. Il RPCT predisporrà la variazione della MAPPATURA 2016-2018 come già indicato se necessario per il 2019.

10.4.1 Formazione Continua in Medicina

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, ANAC ha concentrato l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione. In particolare:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012). *Tale ipotesi non riguarda l'Ordine di Ravenna, che eroga direttamente la formazione ai propri iscritti.*
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali. *Tale ipotesi non riguarda l'Ordine di Ravenna, che eroga direttamente la formazione ai propri iscritti.*
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Per fronteggiare i possibili eventi rischiosi, individuati dall'Autorità in

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

L'Ordine ha già previsto nella propria mappatura già dal piano 2016-2018 la presente area di rischio e le misure da adottare; da tale mappatura si evince che le misure suggerite da ANAC (ad esempio: controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti e verifiche periodiche, introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi) sono state ampiamente ricomprese nelle azioni, **pertanto si continuerà in tal senso per gli anni 2019-2021.**

L'Ordine, inoltre, non è provider diretto, ma fa parte del consorzio “FNOMCEO in rete” che è pertanto l'ufficiale provider accreditato per l'erogazione della formazione continua; il sistema adottato da questo partnerariato prevede la descrizione dell'organizzazione, i metodi operativi, i controlli e in generale i processi utili al buon funzionamento delle attività formative proposte.

10.4.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Il parere di congruità, ricorda l'Autorità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi :

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Le possibili misure suggerite sono:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990 che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande, quando possibile;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali da una parte e di accesso civico dall'altra.

Si ribadisce che al riguardo, l'Ordine ha già una specifica Istruzione operativa che si evince dalla stessa modulistica consolidata da anni, che individua i requisiti che deve possedere la domanda e le modalità di lavorazione della richiesta, sulla quale è chiamata ad esprimersi la Commissione Medica ovvero quella Odontoiatri, garantendo in tal modo un trasparente iter, il cui esito finale è comunicato agli interessati.

L'Ordine, inoltre, attende il documento che il gruppo di lavoro istituito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) incaricato di redigere uno schema di regolamento in materia. Tale gruppo di lavoro non ha, al momento dell'adozione del presente piano, concluso i lavori.

10.4.3 Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi; non ci sono variazioni per l'anno 2019

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Gli Ordini dei Medici, in generale, e quello di Ravenna, per la loro stessa area di competenza non sono particolarmente coinvolti da tale area di rischio, a differenza di Ordini di altre professioni. Non è stato quindi necessario adottare in uno specifico documento le misure suggerite, quale ad esempio la definizione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo) ovvero la pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica.

L'adozione di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi o la rotazione dei soggetti da nominare, frutto comunque di valutazioni collegiali, costituiscono già patrimonio dell'Ordine, insieme alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e a misure di trasparenza sui compensi. Si attende comunque anche per tale area un contributo da FNOMCEO.

SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza 2019-2021 (Aggiornamento anno 2019)

INTRODUZIONE

Con Delibera n. 831 del 03 Agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” l’ANAC, perseguendo, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ha come noto unificato in un solo strumento il PTPCT e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI). In questa parte del PTPCT l’Ordine intende, **anche per il 2019**, rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2019-2021, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013. **L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ravenna rimane inoltre in attesa della pubblicazione delle Linee Guida dedicate agli Ordini e Collegi Professionali come indicato dalla Delibera n. 1310 del 28/12/2016.**

1. FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ORDINE

Al Consiglio direttivo dell’ Ordine spettano le seguenti attribuzioni, ricordando che è entrata in vigore la legge n. 3/2018 la quale ha riordinato gli Ordini professionali:

- a) Compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
- b) Vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
- c) Designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
- e) Dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e soluzione dei problemi sanitari
- f) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed all’Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
- g) Procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari.
- h) **La Struttura del Consiglio direttivo TRIENNIO 2018-2020:**

PRESIDENTE:	<u>Dott. FALCINELLI STEFANO</u>
VICE PRESIDENTE:	<u>Dott. LORENZETTI ANDREA</u>
SEGRETARIO:	<u>Dott. VIOZZI PAOLO</u>
TESORIERE:	<u>Dott. GRANDI STEFANO</u>
CONSIGLIERI:	<u>Dott. FENATI EUGENIA MARIA GRAZIA</u> <u>Dott. CERONI UGO</u> <u>Dott. DAL MONTE ALESSANDRO</u> <u>Dott. DANESI GIANLUCA</u> <u>Dott. FRISONI ILARIA</u> <u>Dott. GRECO GIOVANNI</u> <u>Dott. RICCI MACCARINI GIAN FRANCA</u> <u>Dott. MONTI TIZIANA</u> <u>Dott. TRIOSSI OMERO</u> <u>Dott. VASINA SANDRO</u> <u>VENTURINI GIUSEPPE</u>
CONSIGLIERI ODONTOIATRI:	<u>Dott. CASTELLI ERIKA</u> <u>Dott. PAPALE GIORGIO</u>

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REVISORI EFFETTIVI:	<u>Dott. SELLA GIANLUIGI</u> <u>Dott. SOCCI STEFANO</u> <u>Dott. ZANZI FEDERICO</u>
REVISORE SUPPLENTE:	<u>Dott. MONTANARI MARCO</u>

COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

PRESIDENTE:	<u>Dott. PAPALE GIORGIO</u>
COMPONENTI:	<u>Dott. CASTELLI ERIKA</u> <u>Dott. BOFATTI ALESSANDRA</u> <u>Dott. ALTINI MATTEO</u> <u>Dott. MAZZOTTI CLAUDIO</u>

1.1. Articolazione degli uffici – Non ci sono variazioni rispetto al 2018

1 – **Affari generali** (Segreteria della Presidenza e Presidenza CAO, gestione del personale, processi amministrativi, procedimenti disciplinari, rapporti e attività degli Organi istituzionali, rapporti con gli iscritti, Autorità, enti, cittadini, stampa)

2 – **Contabilità e bilanci** (Contabilità, bilanci, rapporti con fornitori, ruoli esattoriali)

3 – **Segreteria generale** (Tenuta e aggiornamento albi, ECM, Certificazioni, contrassegni tesseri, centralino, front office, informazioni e servizi generali agli iscritti)

Come già accennato, vista la ridotta dimensione dell'Ente, non esiste una netta divisione fra gli uffici e i compiti assegnati dal funzionario incaricato al coordinamento

2. LE PRINCIPALI NOVITA'

Il PTTI 2019-2021 è il sesto Programma adottato dall' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Si riportano per memoria qui di seguito le disposizioni legislative:

Il D.Lgs. n. 33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il D.Lgs. n.33/13 ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque (senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 33/13 ha esteso quindi l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza anche all' Ordine in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09.

La legge 125/13 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere istituito l'OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n. 6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale anticorruzione –, riveste un ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza. Pertanto alla luce delle disposizioni sopraccitate il PTTI non è integrato dal correlato Piano della performance previsto dal D.Lgs.150/09. L' Ordine pur in assenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ritiene quindi di adottare il "Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33". L'Ordine, considerata anche la ridotta dotazione organica, garantisce comunque un meccanismo valutativo volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D. lgs 150/2009.

In particolare si cercherà di studiare nel corso del triennio un meccanismo finalizzato alla misurazione e alla valutazione della performance dei propri dipendenti e volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall' Ordine, nonché alla crescita delle competenze professionali, per poi applicarlo nei termini di legge. Sempre a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 97/2016 e delle linee guida ANAC (delib. 1310/2016) e, nell'attesa delle ulteriori linee guida specifiche, si ritiene non opportuno variare quanto previsto dal piano precedente 2018-2020.

2.1. Processo di attuazione del Programma

In ordine al campo di applicazione della nuova normativa inerente agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione l'Ordine, nel corso degli anni dal 2012 in poi, ha individuato i responsabili e sta completando il complesso delle misure volte ad assicurare l'applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge 190/12 e del D.Lgs. 33/13, con l'ausilio delle Comunicazioni FNOMCeO – Organo nazionale di coordinamento degli Ordini, sotto elencate:

- 1) Comunicazione n. 98 del 17 dicembre 2012 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni – Legge 190/12”.
- 2) Comunicazione n. 1 del 10 gennaio 2013 concernente “Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni”.
- 3) Comunicazione n. 21 del 10 aprile 2013 recante “Piano triennale della prevenzione della corruzione. Sezione Trasparenza degli Ordini provinciali”.
- 4) Comunicazione n. 24 del 19 aprile 2013 - D.Lgs. 33/13 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- 5) Comunicazione n. 32 del 8 maggio 2013 recante “Recepimento da parte degli Ordini provinciali della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Predisposizione di bozze di delibere”.
- 6) Comunicazione n. 13 del 31 gennaio 2014 concernente “Legge 190/12 – Prevenzione e repressione della corruzione dell'illegalità nella P.A. – D.Lgs. 33/13 – Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 7) Comunicazione n. 75 del 21/07/2016 concernente “Applicazione della normativa sulla trasparenza negli Ordini e nei Collegi professionali – Comunicato del Presidente dell'ANAC” oltre che ogni Comunicazione FNOMCEO al riguardo degli anni 2017

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato imperniato su un obiettivo di continuare a realizzare e anche di promuovere nel triennio 2019- 2021 così come nel triennio passato, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando con steps successivi la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.

Gli obiettivi operativi sono:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari e di opportunità.
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il PTTI viene sottoposto a consultazione pubblica direttamente sul portale dell'Ordine (www.omceo-ra.it)

3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPCT sono stati coinvolti i titolari di incarichi di elevata professionalità e all'occorrenza i loro collaboratori e colleghi.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell' ORDINE

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie il Piano Trasparenza viene definitivamente adottato dall' Ordine quale parte integrante e contestuale del PTCPT.

3.3. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza è una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/13.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al Consigliere **Dottor Sandro Vasina che con Delibera del Consiglio del 23 gennaio 2017** è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, in sostituzione del Segretario. Ricordiamone i compiti:

- I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:
 - promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
 - curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
 - sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
 - ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.
- Il Responsabile della Trasparenza si avvale, in particolare, del contributo di tutti i settori e del supporto delle elevate professionalità.

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma, 1).

La normativa richiamata evidenzia l'attribuzione al responsabile per la trasparenza di un'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e di un'attività di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne l'OIV, sul piano della normativa statale, lo stesso è previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in sostituzione del Servizio di controllo interno e ne disciplina le attività, attribuendogli, tra le altre competenze, per quanto qui di interesse, quella di monitorare il funzionamento complessivo della trasparenza [(comma 4, lett. b)] e quelle di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza [(comma 4, lett. g)]. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09. Le normative richiamate conducono alle considerazioni che seguono. Per espressa previsione della legge delega n. 190/2012 (art. 1, comma 36), nonché dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al medesimo decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (non ci sono variazioni rispetto al triennio precedente)

4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

L'Ordine può organizzare, di norma una volta all'anno, la giornata della trasparenza ed in tale occasione il Responsabile della trasparenza pubblica sul sito un articolo esponendo sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento dando spazio eventualmente alle domande e agli interventi di soggetti interessati, anche esterni, all'Ordine. Al termine della giornata, i partecipanti all'eventuale incontro o gli utenti possono rispondere ai quesiti contenuti nel questionario di customer satisfaction.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 con le mod. ex Dlgs 97/2016 e determina ANAC n. 1309 del 28.12.2016, gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Ordine, secondo il modulo di richiesta accesso civico riportato di seguito e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al **Presidente dell'Ordine titolare del potere sostitutivo** che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è riportato di seguito e pubblicato nella sezione trasparenza.

Le richieste di accesso civico e di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indirizzo **PEC segreteria.ra@pec.omceo.it**

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo modificato)
Al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna
 segreteria.ra@pec.omceo.it

La/il sottoscritta/o

COGNOME * _____

NOME * _____

NATA/O * _____

CODICE FISCALE: * _____

RESIDENTE IN * _____ PROV (____)

VIA _____ n. _____

e-mail _____

tel. _____

CHIEDE : (barrare la voce interessata)

Ai sensi del comma 1 di detto articolo:

Considerata

l'omessa pubblicazione ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito
 www.omceo-ra.it

(1) _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
 comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
 dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

_____ [2]

Luogo e data _____ Firma _____

(Si allega copia del documento di identità)

* *dati obbligatori*

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia
 a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Ai sensi del comma 2 di detto articolo:

**istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) del seguente documento, dato o informazione non
 soggetto a pubblicazione**

Documento, dato o informazione (1) _____

Autore, destinatario, fonte o periodo di riferimento utile per l'esatta identificazione della richiesta

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi RGDP 679/2016 e dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'Ordine MC e OD di Ravenna per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine MC e OD di Ravenna è il Presidente Dottor Stefano Falcinelli

Il Responsabile del trattamento dati è il Segretario dell'Ordine MC e OD di Ravenna Dottor Paolo Viozzi

Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna, Titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico
Segreteria.ra@pec.omceo.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o

COGNOME * _____

NOME * _____

NATA/O * _____

CODICE FISCALE * _____

RESIDENTE IN * _____ PROV (____)

VIA _____ n. _____

e-mail _____

tel. _____

in data _____ ha presentato richiesta di accesso civico (specificare se ai sensi del comma 1 o 2) _____ riguardante _____

_____ Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale www...omceo-ra.it - non ha ricevuto risposta (1)*

CHIEDE

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente la pubblicazione del/di

_____ [2] sul sito www.omceo-ra.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

_____ [3]

Luogo e data _____ Firma _____

* *dati obbligatori*

(1) Opzioni alternative

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto; in caso di FOIA, specificare il documento non soggetto a pubblicazione in dettaglio

[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Modulo accesso civico al Sost. Provv. pag. 1

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi del RGDP 679/2016 e dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati dall'Ordine MC e OD di Ravenna per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine MC e OD di Ravenna è il Presidente Dottor Stefano Falcinelli

Il Responsabile del trattamento dati è il Segretario dell'Ordine MC e OD di Ravenna Dottor Paolo Viozzi

4.2. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Piano

Il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del Piano, (come già indicato, lo schema del monitoraggio è in fase di studio per il triennio verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza necessita comunque di una struttura di supporto tecnico e da auditor interni ed esterni, vista la peculiarità e le ridotte dimensioni dell'Ente.

La periodicità del monitoraggio, annuale, è duplice e riguarda:

- gli obblighi di *prevenzione e contrasto della corruzione*;
- gli obblighi di *trasparenza*.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riscontri:

1. fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);
2. fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

5. CATEGORIE DEI DATI DA PUBBLICARE E ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE RESPONSABILI E TEMPISTICA

In attesa dell'apposito coordinamento sviluppato da FNOMCEO, viste le apposite Linee Guida dedicate alle realtà specifiche degli Ordini e Collegi Professionali che ANAC ha emanato fin d'ora e dovrebbe emanare, si preferisce prudenzialmente di non modificare lo schema riportato nel PNA 2016/2018